CAMERA DEI DEPUTATI N. 3358

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BERGAMO

Istituzione di una casa da gioco nei comuni di Acquappesa e di Spezzano della Sila

Presentata l'8 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da tempo quasi immemorabile, l'ubicazione delle case da gioco sul territorio è stata rigidamente circoscritta alle regioni settentrionali del Paese. Le strutture esistenti in San Remo, Venezia, Campione d'Italia e Saint Vincent hanno così assicurato alla parte più prospera del Paese flussi turistici ed utili di rilevante entità, certamente aggiuntivi alle altri fonti di reddito già presenti.

Successivamente, tale cartello monopolistico, che realizza introiti annui per centinaia di milioni, ha di fatto precluso, con cavillazioni, l'apertura di strutture analoghe in altre parti del Paese; come se la moralità andasse difesa in alcune regioni d'Italia e non in altre.

Tali argomentazioni non possono trovare ulteriore credito. Infatti lo Stato ha istituzionalizzato forme molteplici di gioco d'azzardo, lasciando proliferare, anche e soprattutto a suo vantaggio patrimoniale, innumerevoli forme di gioco in cui la vincita e la perdita derivano unicamente dalla fortuna e, non già da capacità specifiche ed obiettive.

A tale mutato quadro si aggiunga che le distanze fra le case da gioco esistenti ed i luoghi di residenza dei fruitori delle medesime non costituiscono più adeguato sbarramento preclusivo al desiderio di giocare.

Si è infatti da tempo costituito un turismo specifico che drena nel Nord una serie di appassionati meridionali che affrontano qualsiasi trasferimento pur di esaudire la loro propensione al gioco ed al rischio.

Infine, le recenti conclusioni della Commissione finanze e tesoro del Senato, in sede di discussione della legge finanziaria'95 e del « collegato » in ordine all'apertura di nuove case da gioco e più specifica-

tamente una in ogni regione d'Italia, ha dato finalmente la possibilità a tanti comuni italiani di aspirare ad essere sede di un casinò municipale.

Sgombrato, pertanto, il campo da remore e valutazioni inesatte e non attuali, vanno giustamente considerati i vantaggi generali che scaturiscono dall'accoglimento della presente iniziativa, volta ad istituire una casa da gioco nei comuni di Acquappesa e di Spezzano della Sila, ambedue in provincia di Cosenza.

In effetti, il comune di Acquappesa, squisitamente a vocazione turistica estiva, gestirebbe la casa da gioco nel periodo dal 1° maggio al 30 ottobre, mentre il comune di Spezzano della Sila, nella località di Camigliatello Silano, che è la più nota meta del turismo invernale nel meridione d'italia, nel periodo dal 1° novembre al 30 aprile di ogni anno.

Grazie agli introiti che una gestione corretta e professionalmente oculata consente, sarà possibile da un lato assicurare fondi cospicui al soddisfacimento dei bisogni della comunità e, dall'altro, promuovere lo sviluppo turistico e culturale dell'intero comprensorio, con opportune iniziative.

La proposta di legge, che viene sottoposta alla vostra attenzione, si sostanzia nella richiesta formulata; in particolare la scelta della località si giustifica sulla base di una serie di valutazioni che si compendiano nelle argomentazioni che seguono.

L'insediamento della struttura avverrebbe in località baricentriche, poste alla confluenza di tre regioni e che fruiscono di una rete di collegamenti viari di grosso respiro, cioè di superstrade e autostrade costituenti bretelle integrate della dorsale autostradale che collega Salerno con Reggio Calabria; è inoltre stazione di transito per l'arteria ferroviaria Napoli-Reggio Calabria.

La zona è oltretutto caratterizzata da sicura e ben nota vocazione turistica: esiste, infatti, allo stato una notevole ricettività alberghiera nei due comuni ed un elevato numero di popolazione fluttuante, per le presenze estive, senza considerare i comuni adiacenti come Praia, Maratea, Diamante, Cetraro, Paola, Amantea, Cosenza, S. Giovanni in Fiore, Acri, eccetera.

Nel comune di Acquappesa sono ubicate le Terme Luigiane, la più antica e rinomata stazione di cura della Calabria, che erogano annualmente più di 600.000 cure. Il pregio curativo delle sue acque rimonta a secoli di storia.

La candidatura dei due comuni, risponde anche e soprattutto ad esigenze di promozione turistica, volendo costituire, per il settore, un moltiplicatore addizionale, la cui carenza viene spesso lamentata e rimproverata alle stazioni turistiche meridionali.

Si aggiunge infine, che la città di Acquappesa si è candidata a sede della istituzione con esplicita deliberazione di giunta il 25 febbraio 1993 e nella stazione termale delle Terme Luigiane si sta costruendo il Palazzo dei Congressi, opera di grande prestigio che potrebbe anche essere destinato al progetto in esame.

Nella località di Camigliatello, esistono già numerose strutture ricettive alberghiere per il già menzionato afflusso turistico invernale.

Anche l'amministrazione comunale di Spezzano Sila, accoglierebbe molto volentieri la casa da gioco perché rilancerebbe definitivamente l'economia locale e di tutto il comprensorio.

La criminalità organizzata, è stata in gran parte debellata dalle forze dell'ordine e la situazione è costantemente sotto controllo, come è facile desumere dagli indici statistici della provincia di Cosenza.

Naturalmente, in questo quadro di rilancio socio-economico di un comprensorio turistico, dotato di ogni infrastruttura utile e coerente, non va ignorata l'ulteriore finalità di assicurare agli enti pubblici territoriali (comuni, provincia e regione), con prelievo indolore e volontario, cespiti finalizzati al soddisfacimento di bisogni pubblici rilevanti. Il tutto secondo un sistema di ripartizione determinato, esplicitamente, nella articolazione della proposta di legge. Appare finanche superfluo aggiungere che l'autorizzazione alla apertura, per un periodo di venti anni, rinnovabile, va integrata con l'emanazione di una cali-

brata regolamentazione di esercizio che coniughi correttezza di gestione e professionalità di controlli.

Questi ultimi vanno estesi anche al fine di prevenire e vanificare operazioni di depistamento e riciclaggio astrattamente possibili, nonché di assicurare la individuazione di valori di provenienza illecita ed il corretto svolgimento delle operazioni proprie dell'attività; all'uopo si terrà conto di esperienze negative, riscontrate nella gestione di altre case esistenti e saranno valutati, con scrupolo fiscale e penetrante assiduità, capacità finanziarie, requisiti ed attitudini professionali dell'eventuale concessionario.

Saranno i comuni ad esercitare la gestione diretta attraverso aziende municipalizzate o con società per azioni a prevalente, ma non esclusivo, capitale pubblico o con consorzi di gestione in regime concessorio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 715, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nei comuni di Acquappesa e di Spezzano della Sila.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta della regione Calabria su richiesta motivata dei sindaci dei comuni di Acquappesa e di Spezzano della Sila.

3. Il decreto di cui al comma 2 ha una validità di venti anni dalla data di concessione e può essere rinnovato alla scadenza.

ART. 2.

1. Il presidente della giunta, previa delibera della giunta regionale, adotta, con apposito decreto, il regolamento di esercizio della casa da gioco, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro sessanta giorni dalla richiesta motivata di cui all'articolo 1.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve stabilire:

a) le specie e i tipi di giochi consentiti;

b) gli accorgimenti utili a garantire moralità, ordine pubblico e puntuale applicazione delle norme vigenti;

c) il divieto di accesso per soggetti a rischio, nonché per impiegati e funzionari dello Stato, degli enti pubblici territoriali e per i militari;

d) le cautele e le modalità indispensabili ad assicurare il controllo della gestione amministrativa e contabile della casa da gioco, soprattutto con riferimento agli impegni relativi alla ripartizione della quota fra gli aventi diritto nella misura prestabilita dalla presente legge;

e) il nome dei concessionari e del personale addetto, che debbono offrire garanzie economiche adeguate ed assicurare specchiate qualità morali;

f) nella ipotesi di gestione per concessione, la riserva per le amministrazioni comunali del diritto di revoca, ove condizioni e clausole previste in concessione non siano ottemperate;

g) la riserva, per le amministrazioni comunali, ove non optino per le gestioni dirette, di prescrivere ulteriori condizioni e richiedere garanzie aggiuntive sulla base di valutazioni emergenti e successive, di concerto con il prefetto e la giunta regionale;

h) ove la gestione veda compartecipi soci privati, il rilascio, da parte del prefetto di Cosenza, di apposito nulla osta.

ART. 3.

1. Gli introiti, risultanti da regolare bilancio verificato dagli organi di controllo previsti, ove si realizzi la gestione diretta comunale, sono ripartiti come segue:

a) il 50 per cento al comune di Acquappesa nel periodo 1° maggio-30 ottobre e al comune di Spezzano della Sila nel periodo 30 novembre-1° aprile;

b) il 30 per cento alla provincia di Cosenza;

c) il 20 per cento alla regione Calabria.

2. Le somme di cui al comma 1 dovranno essere investite dagli enti a cui sono destinate in documentate attività di promozione turistica nelle aree topografiche di rispettata competenza, secondo un calendario di previsione programmatica, comunicato al comune di Acquappesa e al comune di Spezzano della Sila e suscettibile di osservazioni da parte di questi ultimi.

3. In caso di gestione in regime concessivo, la somma da ripartire ai quattro enti di cui al comma 1, è costituita dal 50 per

cento degli utili netti. Eguale percentuale si calcola ove si adotti il criterio della gestione societaria.

4. Le quote sono attribuite agli aventi diritto entro i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio, con annessa la certificazione dell'avvenuto controllo sulla conformità e veridicità del bilancio ed esattezza della ripartizione.

ART. 4.

1. I locali riservati alla casa da gioco, *nonché le loro dipendenze e pertinenze*, sono ritenuti pubblici e pertanto soggetti alle facoltà riservate agli organi pubblici preposti alla prevenzione di reati.

2. Il presidente della giunta regionale può disporre la sospensione dell'esercizio della casa da gioco e, per casi gravi, sentito il prefetto ed i comuni di Acquappesa e di Spezzano della Sila, può revocare l'autorizzazione ove siano state accertate gravi violazioni di legge o sicuro turbamento dell'ordine pubblico.

ART. 5.

1. Alla casa da gioco di Acquappesa e di Spezzano della Sila si applica la disposizione di cui all'articolo 29 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.

ART. 6.

1. Alla gestione economica della casa da gioco ed in particolare alle operazioni contabili del servizio cassa, si applica la normativa vigente in materia bancaria. In particolare è assicurata la trasparenza dei servizi bancari e finanziari e delle relative operazioni.